

## CONVENZIONE-QUADRO

L'Università Politecnica delle Marche (di seguito denominata UNIVPM), codice fiscale e partita IVA n. 00382520427, PEC protocollo@pec.univpm.it, con sede legale in Piazza Roma n. 22, 60121 Ancona, rappresentata dal Magnifico Rettore ....., autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1185 del 27/10/2021;

E

l'Agenzia Italia Digitale (di seguito denominata anche Agenzia o AGID), codice fiscale e partita IVA: 97735020584, PEC protocollo@pec.agid.gov.it, con sede legale in Via Liszt 21, 00144 Roma, rappresentata dal Direttore Generale, ..... legittimato alla firma del presente atto;

(di seguito denominate anche la *Parte* e congiuntamente le *Parti*)

### PREMESSO CHE:

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 15, prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il comma 2-bis del medesimo articolo 15 prevede che i suddetti accordi sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- l'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua l'Agenzia per l'Italia Digitale quale soggetto *“preposto alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea”* e in particolare quanto alla lettera d) del comma 2 in merito alla *“predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale”*;
- il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, reca *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 47 Agenda digitale italiana;
- i seguenti articoli del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e ss.mm.ii disciplinano: il 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia

Digitale), il 21 (Organi e statuto), il 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali);

- con il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n. 996, è stato confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134”;
- il PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, nella versione adottata con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015, come anche nella versione adottata dalla stessa CE C(2020)8044 del 17 novembre 2020, prevede negli Assi 1, 2 e 3 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica amministrazione mirate alla modernizzazione, trasparenza e semplificazione;
- l’Agenzia per l’Italia Digitale ha realizzato nell’ambito del progetto “Italia Login - la casa del cittadino” - finanziato a valere sulle risorse del sopra richiamato PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020” - la piattaforma per gli appalti di innovazione (appaltinnovativi.gov.it), prevista dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, per favorire l’emersione dei fabbisogni di innovazione, coinvolgere il mercato secondo modelli di open innovation, promuovere gli appalti di innovazione e pre-commerciali;
- il Protocollo d’intesa per l’attuazione di una politica di innovazione basata sulla domanda pubblica, sottoscritto in data 16 aprile 2020 dal Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), dal Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR) e dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione (MID) che, tra l’altro, individua nell’Agenzia per l’Italia Digitale il soggetto attuatore del programma;
- il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 - approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020 - che, in particolare, individua nel programma “Smarter Italy” e negli appalti di domanda pubblica intelligenti strumenti di innovazione sociale, di riduzione delle disuguaglianze e delle diversità;
- il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, prevede l’attivazione di *“uno strumento di monitoraggio della spesa in appalti pre commerciali e di innovazione”* con l’obiettivo di sollecitare le amministrazioni all’utilizzo delle pratiche per appalti di innovazione: consultazioni di mercato, procedure negoziate, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione a condividere le informazioni chiave, così da favorire la collaborazione tra PA innovative; l’identificazione e la condivisione delle migliori pratiche; il coinvolgimento di un mercato sempre più ampio ed eterogeneo;
- UNIVPM ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento

superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- UNIVPM promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura con soggetti pubblici e privati, che abbiano competenze nelle aree culturali presenti presso la stessa Università;
- UNIVPM intende attivare e rafforzare collaborazioni tese a favorire e valorizzare i risultati della ricerca scientifica svolta in ambito accademico, promuovendo e sostenendo la creazione di nuove imprese, aventi caratteristiche di spin off o start up;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2**

#### **Oggetto e obiettivi**

1. UNIVPM e AGID riconoscono l'interesse comune a sviluppare forme di collaborazione per sostenere iniziative di studio e analisi degli appalti pre-commerciali e innovativi a livello locale e nazionale. Tale attività riguarderà in particolare:
  - a. l'analisi delle risorse disponibili in Italia per l'avvio di appalti pre-commerciali e di innovazione;
  - b. l'osservazione e il monitoraggio degli appalti di innovazione;
  - c. l'analisi della diffusione degli appalti pre-commerciali e di innovazione in ambito nazionale e regionale e delle loro caratteristiche;
  - d. la messa a punto di metodologie di analisi dell'impatto degli appalti pre-commerciali e di innovazione.
2. A tale scopo le *Parti* mettono a disposizione le proprie risorse professionali, nonché le proprie competenze e conoscenze di carattere progettuale, organizzativo e operativo e la consolidata esperienza dei propri operatori e collaboratori.

### **Art. 3**

#### **Accordi attuativi**

1. I programmi di attività e gli specifici obiettivi saranno definiti dai coordinatori indicati al successivo art. 4. Tali programmi potranno dar luogo ad appositi Accordi attuativi fra le *Parti*, nei quali saranno disciplinati anche gli eventuali aspetti economici.
2. Gli Accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a

quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università Politecnica delle Marche.

#### **Art. 4**

##### **Coordinatori**

1. Le *Parti* individuano come coordinatori/referenti della presente Convenzione:
  - per l'Università Politecnica delle Marche .....
  - per l'Agenzia per l'Italia Digitale, .....
2. Ciascuna *Parte* si riserva il diritto di sostituire il proprio coordinatore/referente, sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione all'altra *Parte*.

#### **Art. 5**

##### **Impegno di reciprocità**

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, UNIVPM e AGID si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso a eventuali banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi, previsti dall'art. 2, del rapporto collaborativo.

#### **Art. 6**

##### **Oneri finanziari**

1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico di una *Parte* verso l'altra.
2. Eventuali oneri saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna *Parte* alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Art. 7**

##### **Coperture assicurative**

1. UNIVPM dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di AGID sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. AGID garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di UNIVPM.
3. Le *Parti* si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche

attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

## **Art. 8** **Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che AGID assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso AGID.
2. Allo stesso modo e reciprocamente UNIVPM assume i medesimi oneri nei confronti del personale di AGID ospitato nei locali dell'Ateneo. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii., nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro in vigore.
3. Le persone afferenti alle *Parti* sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

## **Art. 9** **Durata, rinnovo e recesso**

1. La presente Convenzione ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del suo perfezionamento e potrà essere rinnovata, alla scadenza della stessa, attraverso scambio di lettere tra le *Parti*.
2. Ciascuna delle *Parti* ha la facoltà di recedere, previa comunicazione scritta con anticipo di almeno tre mesi, inviando una comunicazione tramite posta elettronica certificata.
3. La *Parte* che si avvale della facoltà di recesso assicura di non recare pregiudizi all'altra *Parte*. In ogni caso, il recesso avrà efficacia dopo l'esaurimento dei vincoli assunti in esecuzione della presente Convenzione riconoscendo il contributo di cui all'art. 7, comma 2, per le spese sostenute a fronte delle attività svolte ai sensi e per gli effetti della sottoscrizione di uno o più accordi attuativi previsti dall'art. 3 della Convenzione medesima.

## **Art. 10** **Risultati**

1. Ciascuna *Parte* rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a quanto da essa realizzato

antecedentemente alla data di produzione degli effetti della presente Convenzione e messo a disposizione per l'attuazione della medesima.

2. I risultati delle attività poste in essere in comune dalle *Parti* nell'ambito della presente Convenzione sarà di proprietà delle *Parti*, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nonché ai fini di promozione della Convenzione medesima.
3. Sono comunque fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
4. Ciascuna *Parte* potrà utilizzare i risultati ottenuti per i propri scopi istituzionali. Le *Parti* si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito alla presente Convenzione, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.

#### **Art. 11**

##### **Riservatezza**

1. Dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione non possono essere divulgati e /o comunicati a terzi, se non previo accordo delle *Parti* e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

#### **Art. 12**

##### **Trattamento Dati Personali**

1. Le *Parti* provvedono al trattamento dei reciproci dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con separato atto saranno definite le rispettive responsabilità laddove dalla presente Convenzione derivassero attività comuni nel trattamento di dati personali.

#### **Art. 13**

##### **Utilizzo dei segni distintivi**

1. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle *Parti* alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra *Parte* (incluse abbreviazioni).
2. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti negli Accordi esecutivi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'UNIVPM.

## **Art. 14**

### **Codice Etico e prevenzione della corruzione**

1. Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, le *Parti* dichiarano di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento ed alle norme di comportamento previste nei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti internet. Le *Parti* si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'attuazione della presente Convenzione, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici.
2. Le *Parti* assicurano e garantiscono il pieno e assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nella L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
3. Le *Parti* dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e si impegnano, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, ad operare in assoluta conformità ai principi di trasparenza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al medesimo decreto. L'inosservanza di tale impegno di una *Parte* dà facoltà all'altra *Parte* di recedere dalla Convenzione.

## **Art. 15**

### **Modifiche alla Convenzione**

1. A seguito di adeguamenti a rilevanti e nuove esigenze, le *Parti* possono apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, modifiche alla presente Convenzione.

## **Art. 16**

### **Controversie**

1. Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le medesime controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

## **Art. 17**

### **Registrazione e spese**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle *Parti* in misura paritaria.

2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 18**

#### **Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie in oggetto.

Università Politecnica delle Marche

Il Rettore

Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore Generale